

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali. Testo unificato C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano, C. 4415 Governo e C. 4697 Sbröllini. (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 89

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino (*Seguito dell'esame e rinvio*) 91

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino 92

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio 92

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Michel Martone.

La seduta comincia alle 13.05.

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali.

Testo unificato C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano, C. 4415 Governo e C. 4697 Sbröllini.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi MURO (FLpTP), *relatore*, nello svolgere talune considerazioni di natura introduttiva, sottolinea l'importanza del tema della rappresentanza politica di genere, facendo notare che non sempre l'introduzione di misure normative tese a garantire una quota di riserva in favore di categorie svantaggiate si pone in linea con il raggiungimento di obiettivi di pari opportunità. Ricorda, in proposito, la sua precedente esperienza di amministratore locale, durante la quale ha avuto l'occasione di sostenere la rappresentanza delle donne in politica con atti concreti di nomina, piuttosto che con il rispetto formale di astratte regole giuridiche di tutela.

Rileva, a tal fine, che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla I Commissione, per quanto di propria competenza, sul testo unificato delle proposte di legge C. 3466 e abbinata, come risultante dall'esame degli emendamenti: il provvedimento, che parte dalla constatazione della presenza marginale delle donne nei luoghi di rappresentanza e nei centri decisionali della politica, intende conferire una concreta operatività a talune disposizioni della Carta costituzionale — contenute agli articoli 3, 37, 51 e 117 — in materia di condizioni di eguaglianza e parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive e agli altri uffici pubblici, nonché pari opportunità nella vita sociale, culturale, professionale ed economica.

Osserva, in particolare, che il testo in esame, novellando la normativa vigente in materia (in specie, il Testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), introduce una serie di disposizioni finalizzate a garantire la parità di accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni e delle province. In questo contesto, rileva che l'articolo 2, oltre a prevedere una norma di indirizzo per quanto concerne l'elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi, dispone che, per l'elezione dei consigli comunali, nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; la norma, peraltro, attribuisce ai competenti organismi elettorali il compito di cancellare dalla singola lista gli eventuali nomi dei candidati, appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del rapporto numerico prima indicato: qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, è prevista la riconsiliazione della lista. Su tale ultima previsione, riterrebbe più opportuno dare un termine (ad esempio, di 5 giorni liberi dalla comunicazione della inosservanza della norma) prima di

procedere alla esclusione della lista dalle elezioni; ciò, per ragionevoli motivi di *favor* rispetto alla più ampia partecipazione possibile alla competizione elettorale.

Rileva, inoltre, che l'articolo 2 estende la previsione anche alle elezioni dei consigli circoscrizionali (con la modifica dell'articolo 17, comma 5, del Testo unico) o, comunque, alle forme di decentramento organizzativo e funzionale di cui possono dotarsi i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti: tuttavia, a suo avviso, dovrebbero essere previsti interventi sostitutivi in caso di inerzia; inoltre, giudica non chiara l'estensione, contenuta nella previsione, «agli uffici pubblici». Segnala, altresì, che l'articolo 2-*bis* reca una disposizione concernente le candidature dei consigli regionali, prevedendo — nel rispetto dell'autonomia normativa attribuita alle regioni in materia elettorale — l'introduzione del principio della promozione della parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive, «attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso alle cariche elettive del genere sottorappresentato, anche prevedendo la nullità delle liste che non presentino i requisiti previsti»: ovviamente, trattandosi di norma di principio, tale disposizione dovrà essere recepita negli ordinamenti regionali mediante apposite modifiche alle rispettive leggi elettorali.

Con riferimento, poi, ai profili di più diretto interesse della Commissione, segnala l'articolo 3, nella parte in cui, modificando l'articolo 57 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevede rilevanti novità in ordine alle disposizioni in materia di composizione delle commissioni di concorso. In particolare, osserva che la norma rafforza l'obbligo di invio degli atti di nomina di eventuali commissioni di concorso alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso: in primo luogo, è previsto che,

qualora gli organismi di parità ravvisino la violazione delle disposizioni di genere, essi diffidano l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni; in caso di inottemperanza alla diffida, la consigliera o il consigliere di parità precedente propone ricorso entro i successivi quindici giorni; inoltre, è previsto che il mancato invio dell'atto di nomina della commissione di concorso alla consigliera o al consigliere di parità comporti responsabilità del « dirigente-responsabile del procedimento », da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi. Fa notare che nulla si dice con riguardo agli effetti che l'atto « convalescente » possa produrre nei confronti dei partecipanti al concorso e alla scadenza dei termini ivi contenuti.

In conclusione, ritiene del tutto evidente come la norma in esame incida su materie rilevanti e molto sensibili e, quindi, come ulteriori integrazioni possano essere necessarie all'esito del dibattito prima della formulazione della proposta di parere che, in ogni caso, si impegna a presentare entro la seduta di domani.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritiene che il relatore abbia svolto un'istruttoria seria e approfondita sul provvedimento in esame, che potrà certamente dare luogo a una dettagliata proposta di parere.

Lucia CODURELLI (PD) ritiene opportuno svolgere adeguati approfondimenti sul tema in esame, atteso che dall'intervento introduttivo del relatore sembrerebbe emergere un orientamento contrario rispetto al contenuto del provvedimento.

Luigi MURO (FLpTP), *relatore*, fa presente che il fatto di porre in rilievo l'esigenza di apportare taluni miglioramenti al testo in esame non vuol dire, in nessun modo, mettere in dubbio l'impianto sostanziale del provvedimento, sul quale, peraltro, il suo orientamento è sostanzialmente favorevole. Si riserva, in ogni caso, di formulare una proposta di

parere che sappia tenere conto degli esiti del dibattito.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel concordare con le considerazioni del relatore, conviene sull'opportunità di concedere ai gruppi la possibilità di svolgere le necessarie riflessioni sul tema, ricordando che, considerati i tempi della programmazione dei lavori dell'Assemblea, la Commissione sarà chiamata a pronunciarsi in sede consultiva nella giornata di domani.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Michel Martone.

La seduta comincia alle 13.15.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.

Testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella giornata di oggi proseguiranno i lavori del Comitato ristretto, al quale è stato deferito l'esame del testo unificato dei progetti di legge in titolo, adottato

come testo base, e delle proposte emendative ad esso riferite. Al riguardo, comunica che – dopo l'ultima riunione dello stesso Comitato ristretto – è stata nel frattempo assegnata alla Commissione anche la proposta di legge C. 4838 Savino: poiché tale proposta verte su materia identica a quella recata dai progetti di legge di cui è già iniziato l'esame, ne è stato disposto l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, potendosi il citato progetto di legge, peraltro, considerare sostanzialmente assorbito nell'ambito del testo unificato già adottato come testo base dalla Commissione. Fa presente, dunque, che il Comitato ristretto, convocato al termine della corrente seduta, potrà verificare la possibilità di intervenire sul testo unificato in esame, prendendo in considerazione le diverse proposte di modifica e integrazione del predetto testo, ivi compreso il contenuto del provvedimento appena citato.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 14 febbraio 2012.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.

Testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 13.20 alle 13.30.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 14 febbraio 2012.

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 13.30 alle 13.40.